



AVVISO
PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE) ANNO SOLARE 2026
– art. 46 del CCNL 2019/2021 per il personale del comparto

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

Servizio Risorse Umane

In applicazione della normativa vigente in materia di diritto allo studio, si comunica che sono aperti i termini di presentazione delle domande per essere ammessi a beneficiare delle agevolazioni connesse al diritto allo studio per il personale di Comparto.

L'art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2019/2021, dispone che:

- 1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione, all'inizio di ogni anno.*
- 2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con rapporto a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato”.*

I permessi di cui sopra sono concessi, per il periodo indicato in oggetto, a coloro che intendano partecipare a: “...a corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami”.

L'obiettivo del beneficio delle “150 ore” è quello di favorire l'accrescimento culturale e professionale del personale dipendente.

c. ai dipendenti di cui ai punti a. e b. con contratto a tempo parziale: la durata dei permessi è riproporzionata al tempo di lavoro contrattualmente previsto;

d. agli iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale: è ammessa la partecipazione con eventuale concessione del permesso in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale.

Il personale interessato a fruire del beneficio in parola dovrà produrre, **ENTRO LE ORE 14:00 DEL SETTIMO GIORNO DECORRENTE DALLA DATA DI SCADENZA DEL PRECEDENTE avviso (19.02.2026)**, apposita istanza in carta libera (secondo il modello riportato in allegato), indirizzata al Servizio Risorse Umane dell'Ente, alla quale dovrà essere, obbligatoriamente allegato il certificato di iscrizione al corso di studi che gli stessi intendono frequentare.

Tale istanza dovrà, inoltre, recare in calce il “visto per presa visione” del Responsabile del Servizio di appartenenza.



Le domande eventualmente già presentate all'Ente in data antecedente al presente avviso restano valide ed efficaci e possono essere integrate se ritenuto necessario da parte del dipendente.

Si fa presente che eventuali domande pervenute successivamente al termine di scadenza previsto nell'avviso, potranno essere prese in considerazione solo nel caso che, concesso il beneficio ai dipendenti che hanno prodotto istanza nei termini indicati ed in regola con i requisiti prescritti, residui disponibilità nell'aliquota determinata.

Ai fini della verifica dei requisiti saranno considerate solo le richieste complete di tutta la documentazione richiesta.

Va inoltre sottolineato che:

- L'istituto delle 150 ore non potrà essere utilizzato per la frequenza di corsi di aggiornamento, corsi non abilitati al rilascio dei titoli di studio legali e di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico e per la preparazione, svolta da scuole private non parificate, per il sostenimento di futuri esami;

-Per gli studenti universitari e post-universitari, preso atto della diversa durata dei percorsi formativi, si rileva la necessità che il certificato di iscrizione rechi l'indicazione del termine iniziale e finale del corso di studi e dell'anno accademico.

Qualora il numero delle richieste risulti superiore all'aliquota stabilita, l'identificazione dei beneficiari dei permessi verrà effettuata nel rispetto del seguente ordine di priorità previsto dal CCNL 2019/2021 - art. 46 comma 6:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;*
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);*
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b)*

Si precisa che gli studenti "fuori corso" possono beneficiare dei permessi per diritto allo studio solo se la percentuale del 3% del tetto massimo di dipendenti ammessi non viene esaurita da altri dipendenti che versino nelle condizioni di cui all'art. 46, c. 6, lett. a) e lett. b), ovvero studenti in regola con il programma del corso di studi;

L'art. 46 co. 7 prevede, inoltre, che nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei commi 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Si precisa inoltre che:

- la semplice iscrizione a una facoltà universitaria (anche telematica) o a qualsiasi altro corso non è sufficiente per aver diritto alla concessione dei permessi di cui trattasi, essendo comunque necessario, per chi richiede i permessi, documentare, oltre all'iscrizione, anche l'avvenuta frequenza di ogni corso ed i relativi esami sostenuti, anche se con esito negativo



(tramite idonea certificazione rilasciata, di volta in volta dall'Università o dalla Scuola competente). In mancanza delle predette certificazioni i permessi già utilizzati sono considerati aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

- Il computo del permesso di studio in questione deve essere effettuato con riferimento all'anno solare per cui tale beneficio è stato concesso - sino al limite massimo di 150 ore individuali. Tutte le richieste di godimento dei permessi di studio devono essere effettuate tramite il modulo richieste autorizzazione sul gestionale Hyperisc;
- è possibile fruire dei permessi per diritto allo studio, oltre che per la frequenza dei corsi di studio indicati dall'art. 46 CCNL FL 16.11.2022 e per la partecipazione agli esami, anche per la frequentazione di **tirocini/ stage formativi obbligatori** per il conseguimento del titolo finale del percorso di studio (in conformità al parere ARAN Id 31111);
- è possibile computare nelle 150 ore di permesso anche il tempo di percorrenza necessario per raggiungere il luogo di svolgimento delle lezioni, dal momento che tale intervallo confluisce nell'arco temporale in cui il dipendente ha necessità di assentarsi dal luogo di lavoro per finalità connesse al godimento del permesso ex art. 46 CCNL FL 16.11.2022 (in conformità al parere ARAN Id 28828);
- le ore di studio individuali per la preparazione di esami o tesi finali non assimilabili alla "partecipazione al corso" e, quindi, se effettuate durante l'orario di lavoro, non possono essere giustificate tramite permesso ex art. 46 CCNL FL 16.11.2022, come chiarito dalla **Circolare n. 12/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica**;
- i permessi per diritto allo studio non possono essere utilizzati per corsi diversi rispetto a quelli per cui sono stati richiesti; ciò vale anche nella circostanza in cui nel corso dell'anno il dipendente ammesso al beneficio abbia conseguito il titolo di studio a completamento del corso per cui ha proposto domanda, ed intenda avvalersi delle ore residue per frequentare un ulteriore percorso di studi, atteso che le eventuali ore residue possono essere concesse ad altro dipendente secondo l'ordine di graduatoria approvata in precedenza, o in assenza, sulla base di un nuovo interpello interno (Orientamento applicativo ARAN 9/2/2017 n. RAL_1902);
- il personale autorizzato deve presentare al termine di ciascun permesso l'attestato di partecipazione alla lezione seguita (in presenza o in modalità telematica) o dell'esame sostenuto anche se con esito negativo, da cui deve risultare che la fruizione del permesso coincida con il proprio orario di servizio. In mancanza di produzione della predetta certificazione, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie e riposi compensativi per straordinario già effettuato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassino, con sede a Cassino Piazza De Gasperi n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal suo rappresentante legale.
- Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO), designato ai sensi dell'art.37 del Regolamento UE 2016/679 è la Dott.ssa Gioconda Di Francesco.
- Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Cassino è servizio.protocollo@comunecassino.telecompost.it.
- I dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l'avvio e la conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso.
- Il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti elettronici/informatici.
- Il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali.
- Vengono trattati i dati relativi ai rapporti di lavoro indicati nel presente bando/avviso.
- Non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza intervento umano) che comportino l'adozione di decisioni sulle persone.



COMUNE di CASSINO (FR)

- La comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di regolamenti.
- I dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione.
- Il mancato conferimento dei dati al Comune può comportare l'impossibilità alla partecipazione al bando/avviso.
- Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della riservatezza degli stessi.
- Gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto all'accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all'Autorità Garante della privacy.
- La pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente normativa.

Per eventuali altri chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell'Ente:
michele.russano@comunecassino.it / 0776 298425.

Cassino, 18.02.2026



IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente ad interim dell'Area Finanziaria
Dott. Pasquale Loffredo